

Adempimento collaborativo. In relazione al controllo del rischio fiscale

Cooperative compliance per imprese «di indirizzo»

Il regime di cooperative compliance tra **amministrazione finanziaria e contribuente** previsto dal Dlgs 128/2015 consente di individuare, monitorare e gestire congiuntamente il **rischio di natura fiscale**. In particolare, obiettivo della cooperative compliance è quello di fornire **certezza del diritto** in relazione ai rischi fiscali dell'impresa, attraverso un rapporto di reciproco affidamento e di fiducia tra fisco e contribuente.

Nella seconda giornata dell'evento organizzato sull'argomento, l'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti che rappresentano aperture in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime.

Per poter partecipare all'adempimento collaborativo, l'impresa deve avere un volume di affari o di ricavi pari o superiore a dieci miliardi di euro ovvero aver presentato richiesta di partecipazione al progetto pilota del 2013 e avere un volume d'affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro; inoltre, possono accedere al regime le imprese che presentano un interpello sui nuovi investimenti (articolo 2 del Dlgs 147/2015), conformandosi alla risposta ricevuta. È altresì previsto che "per trascinamento" possa aderire anche l'impresa che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche se non in possesso dei limiti dimensionali.

Con riguardo a quest'ultima fattispecie sono stati forniti molti chiarimenti. In primo luogo, per ragioni logico-sistematiche, l'entrata per trascinamento riguarda anche le adesioni tramite l'interpello nuovi investimenti, anche se tale ipotesi non era stata esplicitamente disciplinata nel provvedimento del 14 aprile 2016. Inoltre, è stato chiarito che possono aderire, con l'effetto inclusivo, non solo le holding ma ogni altra società che abbia il potere di emanare direttive in ordine alle linee di indirizzo interno. L'ingresso delle imprese che svolgono funzioni di indirizzo è consentita, altresì, successivamente all'adesione del soggetto che la "trascina", tenendo comunque in considerazione l'istruttoria effettuata nei confronti di quest'ultimo.

Per quanto riguarda le adesioni consentite per aver aderito al progetto pilota indetto nel 2013 delle Entrate, qualora la partecipazione abbia riguardato la holding, l'accesso al regime è consentito a tutte le società del gruppo che abbiano un volume di affari o di ricavi pari o superiore a un miliardo di euro. La nozione di gruppo comprende tutte le società del consolidato civilistico o soggette a direzione e coordinamento.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi di accesso, il regime si basa sull'adozione da parte delle imprese di un'efficace *tax control framework* (Tcf) ovvero di un sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale inserito nel più ampio sistema di governo aziendale e di controllo interno, rimanendo ferma l'autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi. Per tali motivi, il contribuente per poter aderire al regime di adempimento collaborativo, oltre ai requisiti soggettivi sopra richiamati, deve dotarsi di un'efficace Tcf. Il regime di collaborazione, infatti, deve basarsi su uno scambio reciproco: il contribuente mette a disposizione del fisco un quadro informativo idoneo all'identificazione, misura, gestione e controllo del rischio fiscale e riceve dall'amministrazione finanziaria certezza in merito al trattamento fiscale dei rischi.

In relazione alle modalità di accesso, una questione operativa particolarmente rilevante concerne il momento in cui il *tax control framework* debba essere completo e operativo. L'Agenzia ha chiarito che il sistema di controllo debba essere predisposto già al momento in cui viene presentata la domanda di ammissione al regime, tuttavia, la stessa produrrà comunque effetti dalla presentazione anche qualora il Tcf divenga effettivamente operativo successivamente.

Il regime di adempimento collaborativo sembra riscontrare interesse da parte delle imprese. In un quadro generale nuovo e complesso, sarà interessante attendere gli esiti delle prime adesioni al fine di una valutazione complessiva del regime.

L'organizzazione. Il sistema di gestione interno dell'impresa

Tax manager chiamato a valutare il rischio di tutte le operazioni

Obiettivo dell'**adempimento collaborativo** è fornire vantaggi sia all'amministrazione sia al contribuente per il cui raggiungimento è necessaria l'adozione di specifici **modelli organizzativi** da parte di entrambi gli attori coinvolti.

Da una parte, il fisco opera un intervento preventivo che facilita la comprensione dei fenomeni economico-fiscali in atto molto tempo prima di quanto avviene con i tradizionali metodi di controllo ex post e favorisce il corretto adempimento fiscale senza che vi siano particolari conflittualità, con risparmio di tempo e risorse. Dall'altra il contribuente che aderisce al regime riesce a gestire al meglio i rischi fiscali e ottiene, in tempi rapidi, certezza sul loro trattamento, con benefiche ricadute anche in termini reputazionali.

Al fine del buon esito del regime è necessario un cambiamento organizzativo per entrambi gli attori.

L'agenzia delle Entrate

Allo stato, l'agenzia delle Entrate ha previsto un unico ufficio a livello centrale anche al fine di garantire che le decisioni siano prese a livello di vertice dell'organizzazione.

Le imprese

Per quanto riguarda i contribuenti, l'accesso al regime necessita di una governance interna che preveda il pieno coinvolgimento della funzione fiscale nelle decisioni di *business*.

Non sempre, infatti, il tax director ha una collocazione nella struttura organizzativa aziendale che gli assicuri la conoscenza di tutte le operazioni che potrebbero presentare rischi fiscali anche rilevanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
S.M.G.